

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO**  
**RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL RENDICONTO DI**  
**GESTIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO**

**AL 31/12/2019**


La Legge 31 dicembre 2012 n. 247, all'art. 31, prevede la nomina di un revisore unico per gli Ordini degli Avvocati con meno di tremilacinquecento iscritti, in luogo della nomina di un collegio di revisori composto da tre membri effettivi.

Il menzionato art. 31 prevede che l'organo di revisione "*verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio*".

In difetto di istruzioni attuative e di linee di indirizzo, lo scrivente ha svolto come in passato, prudenzialmente, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c., sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

Dunque, come per il passato, la presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "*Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*" e nella sezione B) la "*Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.*", con gli opportuni adattamenti derivanti dalla particolare natura dell'Ente sottoposto a controllo.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, con delibera n. 562 del 04/03/2020, visto l'aggravarsi della situazione sanitaria per la pandemia da COVID 19, ha rinviato a data da destinarsi l'assemblea degli Iscritti per la approvazione del bilancio, già indetta per il 06/04/2020, con successiva delibera n. 947 del 12/06/2020, secondo le



indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale Forense con il verbale n. 20-A relativo alla seduta amministrativa del 04/06/2020, ha stabilito di rinviare l'assemblea degli Iscritti per l'approvazione del rendiconto entro la data del 30/09/2020 e con delibera n. 1095 del 16/07/2020 ha indetto tale assemblea per il giorno 29/09/2020.

#### PARTE A

(Sul rendiconto al 31/12/2019)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha approvato il conto consuntivo 2019, con delibera n. 1005 del 03/07/2020.

Il conto consuntivo è stato adottato tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e tesoreria approvato dal Consiglio con delibera del 20/12/2013.

Il rendiconto, conformemente a quanto disposto nel regolamento agli artt. 6 e 7, è redatto secondo il principio di cassa, con esposizione delle entrate e delle uscite e pertanto indicando le somme riscosse e quelle pagate, nonché le disponibilità finanziarie a fine periodo, raffrontate a quelle dell'esercizio precedente.

Il rendiconto generale è costituito da quello della attività istituzionale, quello della gestione servizi e quello della gestione dell'Organismo di mediazione.

Il rendiconto contiene infatti una separata sezione relativa alla gestione dell'Organismo di Mediazione, quale entità interna all'Ordine.

#### **Giudizio**

A giudizio dello scrivente, il rendiconto generale fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e

finanziaria dell'Ente al 31 dicembre 2019, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

La relazione del Consigliere Tesoriere al rendiconto è coerente con il bilancio ed è conforme alle norme di legge.

### **Elementi alla base del giudizio**

Il revisore unico ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le sue responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione.

Il revisore unico è indipendente rispetto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, essendo stato nominato con provvedimento del 02/04/2019 dal Sig. Presidente del Tribunale di Arezzo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Il revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

### **Responsabilità dei Consiglieri dell'Ordine per il bilancio d'esercizio**

I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge,

per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'art. 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento e della professione forense) dispone, infatti, che *“La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo”*.

I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati sono responsabili per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Consigliere tesoriere al bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio, non avendo valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'Ente o per l'interruzione dell'attività o di non avere alternative realistiche a tali scelte.

### **Responsabilità del revisore unico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

Gli obiettivi del revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il

giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile il revisore ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio

sull'efficacia del controllo interno dell'Ente. Quanto sopra anche nella considerazione della particolare natura dell'Ente.

- ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Nelle pagine III, IV, V della Relazione datata 03/07/2020 al rendiconto di gestione al 31/12/2019 del Consigliere tesoriere, vista l'emergenza epidemiologica dal COVID-19 insorta dopo la chiusura dell'esercizio, viene fornita ampia e adeguata informativa sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;

- ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

### **Altri aspetti**

La legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'art. art. 29 (Compiti e prerogative del consiglio), elenca e descrive i compiti e i servizi

(fortemente aumentati rispetto al passato) svolti dall'Ordine a favore dei propri iscritti, degli Organi Forensi, del Consiglio Distrettuale di Disciplina, che ormai da vari anni comportano un costante aumento dei costi.

Tale aumento dei costi, nella invarianza delle quote annuali di iscrizione da ormai più di un decennio, unitamente alla svalutazione di crediti operata per € 23.058, ha determinato uno sbilancio negativo.

Il risultato di esercizio è così negativo per euro 14.945.

Conseguentemente il patrimonio netto dell'Ordine si è ridotto nel 2019, passando da € 390.517 (ivi compreso il Fondo di dotazione dell'Organismo di Mediazione di € 10.000) ad € 385.573.

Il revisore unico, anche in passato aveva osservato, che fosse necessario ed opportuno, un aumento delle entrate di tipo diverso dalle quote di iscrizione e una riduzione di alcuni costi, non potendo l'Ordine vedere un andamento negativo nella gestione caratteristica, ovvero, in alternativa che si rendesse necessario un aumento delle quote annuali di iscrizione la cui entità, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, *“è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio”*.

Il Revisore prende atto che il COA, con delibera n. 1484 del 20/09/2019, ha deliberato di aumentare la quota di ciascun iscritto di € 50,00 e dunque, a partire dal bilancio del prossimo esercizio, si dovrebbe vedere l'effetto positivo di tale aumento, salvo il verificarsi di minori introiti per riduzione del numero degli iscritti o per riduzione del numero delle mediazioni, per incasso da parte di alcuni

organismi dell'Avvocatura delle quote annuali non richieste nel 2019, o per altri eventi eventualmente legati anche alla pandemia da COVID-19.

\*

## PARTE B

(Sull'attività di controllo svolta nel corso del 2019)

Lo scrivente ha svolto verifiche periodiche trimestrali presso la sede dell'Ordine degli Avvocati seguite da quelle presso lo studio del Dott. Gino Faralli, tenentario delle scritture contabili.

Presso la sede dell'Ordine degli Avvocati è stato eseguito il controllo della cassa, analizzando la cassa "istituzionale", la cassa "commerciale" e cassa "mediazione", verificando la corrispondenza della consistenza delle casse con le relative prime note. Sono stati esaminati anche i rapporti di conto corrente bancario, della carta Visa, il deposito dei titoli. Presso la sede dell'Ordine sono stati esaminati il libro sezionale IVA vendite "mediazione" e il libro sezionale IVA vendite "Ordine".

Presso lo studio del Dott. Gino Faralli è stato esaminato il libro giornale tenuto in ordine cronologico che comprende le scritture relative all'attività istituzionale, all'attività commerciale dell'Ordine (operazioni fotocopie) e dell'Organismo di Mediazione.

Le tre attività nell'unico libro giornale sono tenute con specifici sottoconti, nell'ambito dell'unico piano dei conti, che consentono una evidenziazione separata dalle singole attività.

È stato altresì esaminato il libro I.V.A. vendite e acquisti riepilogativi, unico per l'attività commerciale dell'Ordine e dell'Organismo di Mediazione, nel quale vengono extracontabilmente rilevate le singole

operazioni relative alle operazioni commerciali dell'Ordine e dell'Organismo di Mediazione.

Il revisore unico ha altresì vigilato sul regolare versamento periodico delle ritenute fiscali e previdenziali e dell'I.V.A. dell'Ordine e dell'Organismo di mediazione.

Nel corso dell'esercizio 2019 il revisore unico ha eseguito la verifica periodica del 11/03/2019, ha redatto il verbale di nuovo insediamento del revisore il 05/04/2019, ha redatto la relazione sul rendiconto al 31/12/2018 e sul preventivo 2019 in data 27/04/2019, ha eseguito le ulteriori verifiche periodiche del 06/06/2019, 06/08/2019, 04/09/2019, 07/10/2019, 31/10/2019, 05/11/2019, 22/11/2019.

Nella verifica periodica del 04/09/2019 il revisore ha esaminato i rimborsi delle spese e ha comunicato al Consiglio il risultato della verifica, suggerendo di regolamentare la materia.

A parte questo, il revisore non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio, con delibera n. 1280 del 06/09/2019, ha disciplinato con compiutezza la materia dei rimborsi spese, come riferito anche nella relazione del Consigliere tesoriere.

In relazione all'azzeramento della voce C III (*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*) dell'Attivo dello Stato patrimoniale al 31/12/2018, appostata per € 70.000,00, il revisore da atto che il deposito Titoli n. 01401839 aperto presso UBI Banca per l'impiego della somma di € 70.000,00, rinveniente da conto corrente della mediazione n. 94483, è stato estinto per un controvalore di € 70.328,06, come accertato dalla nota UBI Banca del 22/10/2019

(Protocollo COA n. 7316 del 25/10/2019), esaminata dal revisore nella verifica periodica del 23/01/2020. In tale verifica il Consigliere Tesoriere ha riferito che il controvalore è stato versato nel conto corrente dell'Ordine relativo alla Mediazione n. 94483 dal quale provenivano le somme impiegate.

Ciò offre contezza della voce della voce C IV (*Disponibilità liquide*) dell'Attivo dello Stato patrimoniale passata, infra maggior consistenza, da € 127.133,00 al 31/12/2018, ad € 209.538,00 nel bilancio in esame.

Presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, in data 05/11/2019, il Revisore Unico ha eseguito un incontro con Avv. Lorenzo Crocini, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e, in data 22/11/2019, un incontro con l'Avv. Marco Soffientini, Responsabile della Protezione di Dati, scambiando reciproche informazioni e notizie sulla attività svolta.

Il revisore unico ha altresì vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa del Consiglio dell'Ordine stesso, rinnovata anche a seguito dell'elezione dei Consiglieri dell'Ordine svoltesi nei giorni 17 e 18 luglio 2019.

Nel verbale di insediamento del 30/07/2019 il Consiglio deliberava la distribuzione degli incarichi fra i Consiglieri.

Nella verifica periodica del 06/08/2019 il revisore ha esaminato l'organigramma, nel quale il Consiglio è composto, come per legge, da 11 Consiglieri eletti, che si ripartiscono fra loro le funzioni in base alle specifiche competenze e professionalità. L'organigramma individuava anche la figura del Revisore unico e di una dipendente (impiegata Sig.ra

Patrizia fabbrica).

Sul numero dei dipendenti occorre precisare che, a seguito del pensionamento di una dipendente, il Consiglio ha provveduto al mantenimento della struttura formata da due dipendenti con una assunzione con contratto a tempo determinato della Sig.ra Greta Zagarella dal 17/09/2018 al 31/07/2019.

Il numero dei dipendenti è tornato stabilmente a due unità, a seguito della assunzione con contratto del 15/11/2019 della Dott.ssa Sara Andrea Landini, risultata vincitrice concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal COA.

Il Consiglio dell'Ordine ha dunque redatto un nuovo organigramma nel quale figurano le due dipendenti, che il revisore ha esaminato nella verifica periodica del 23/01/2020.

Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al revisore denunce di alcun tipo, né sono stati presentati esposti di qualsivoglia natura.

Nel corso dell'esercizio il Consiglio dell'Ordine non ha richiesto al revisore pareri o autorizzazioni ai sensi di Legge.

Il revisore unico esprime pertanto parere positivo all'approvazione del rendiconto al 31/12/2019 che è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Preme infine segnalare che il Presidente dell'Ordine degli Avvocati in data 12/06/2020 ha risposto al questionario esplorativo sugli effetti dell'emergenza COVID-19 inviato dal revisore, fornendo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione, in particolare sull'impatto prodotto dall'emergenza sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell'esercizio 2020.

Arezzo, li 24/07/2020

Il revisore unico

(Avv. Fabio Diozzi)

